

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, *con le seguenti:* della presente legge.

12. 8. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: fra soggetti diversi *fino a:* uno dei soggetti di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni.

12. 7. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: l'importazione e l'esportazione *aggiungere le seguenti:* , a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito,

12. 9. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* la multa da 100.000 euro a 300.000 euro.

12. 6. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da 100.000 euro a 300.000 euro.

12. 10. Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da euro 50.000 ad euro 150.000.

12. 1. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 2, sostituire le parole: la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* la multa da 200.000 euro a 600.000 euro.

12. 11. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da 100.000 euro a 300.000 euro.

12. 12. Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro *con le seguenti:* da euro 50.000 ad euro 250.000.

12. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 4.

12. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

12. 14. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del comma 1 *fino a:* l'autorizzazione.

***12. 18.** Cima, Zanella, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del comma 1 *fino a:* l'autorizzazione.

***12. 17.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* tre anni.

12. 15. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 163 e 166 del codice penale, le pene non detentive inflitte non rilevano ai fini della sospensione condizionale e sono sempre eseguite.

12. 19. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Sanzioni amministrative).

– 1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 10 o dei centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 203.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 10 o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di raccolta e conservazione di gameti o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.

3. L'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

12. 01. Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Sanzioni amministrative).

– 1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del Capo IV o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.

3. La violazione dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

12. 03. Bolognesi.

(A.C. 47 ed abb. – Sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun

anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Relazione al Parlamento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. *(Relazione del Parlamento).* - 1. Il Ministro della salute, sulla base del rapporto annuale dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con la Commissione nazionale sulla procreazione assistita, predispone una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle strutture autorizzate, sull'andamento epidemiologico delle cause di sterilità e sui risultati ottenuti in applicazione delle tecniche e degli interventi effettuati, indicando metodi e strumenti volti a migliorare il funzionamento dei centri e l'informazione ai cittadini.

14. 2. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Buffo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione nazionale per la procreazione assistita predispone, entro il

28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute, in base ai dati raccolti ai sensi e con le modalità previste dalla presente legge sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

14. 1. Bolognesi, Battaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente: ART. 14-bis. *(Tutela della riservatezza).* - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

14. 02. Bolognesi, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. *(Tutela della riservatezza).* - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto

dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

14. 01. Maura Cossutta. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 15

(*Obiezione di coscienza*).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

(*Obiezione di coscienza*)

Sopprimerlo.

***15. 1.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimerlo.

***15. 2.** Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. (*Obiezione di coscienza*). — 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , previa dichiarazione *fino alla fine del comma.*

15. 5. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Al comma 1, dopo le parole: previa dichiarazione resa al *aggiungere le seguenti:* direttore sanitario e al.

15. 4. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: qualora *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obietto deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori

dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

4. Le strutture e le case di cura autorizzate o accreditate sono tenute, in ogni caso, ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge, qualora iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 11.

5. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

15. 9. Labate, Di Serio D'Antona.

(Approvato limitatamente ai primi tre commi)

Sopprimere il comma 2.

***15. 6.** Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Sopprimere il comma 2.

***15. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'immediatezza dell'esonero non può però pregiudicare la salvaguardia della salute fisica e psichica della paziente.

15. 3. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1.

15. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

Sopprimerlo.

13. 18. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Sperimentazione sugli embrioni umani).* — 1. È vietata la produzione di embrioni umani destinati alla sperimentazione e alla ricerca.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita qualora si perseguano finalità diagnostiche e terapeutiche mirate alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Sperimentazione sugli embrioni umani).* — 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e). 4. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). — 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 6 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). — 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla luce delle direttive europee e delle conclusioni della Commissione istituita con decreto del Ministro della salute del 6 settembre 2000, definisce le finalità, gli indirizzi e i limiti della ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.

13. 42. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). — 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute, qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a pre-

determinarne le caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi in cui debba essere esclusa da parte dei donatori la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie indicate con previsto decreto;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

13. 41. Bolognesi.

Al comma 3, lettera a), premettere le parole: tutte le tecniche di clonazione umana, incluse le tecniche di trasferimento nucleare a fini riproduttivi, .

13. 11. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
13.200. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, sopprimere la lettera c).

0. 13. 200. 6. Zanella, Boato.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, sopprimere il comma 4.

0. 13. 200. 2. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 13. 200. 3. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 4, sopprimere il terzo periodo.

0. 13. 200. 1. Zanotti, Bolognesi, Innocenti.

All'emendamento 13. 200 della Commissione, comma 5, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a tre anni.

0. 13. 200. 50. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: fino a due anni.

0. 13. 200. 5. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: interventi di scissione fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

13. 200. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: scissione fino alla fine della lettera con le seguenti: clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione e di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca.

***13. 19.** Di Virgilio, Volontè, Burani Proccaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: scissione fino alla fine della lettera con le seguenti: clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione e di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca.

***13. 45.** Massidda.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La coppia, valutati i rischi e le percentuali di successo di ogni intervento di procreazione assistita, manifestando la propria volontà con atto allegato al consenso informato, decide liberamente il numero di embrioni da produrre per il successivo trasferimento in utero; il numero di embrioni trasferiti non deve essere, in ogni caso, superiore a tre. Nel caso di embrioni in eccesso, questi verranno crioconservati o lasciati alla loro fisiologica involuzione in osservanza della volontà espressa con atto sottoscritto dalla coppia stessa. Quest'ultima, in caso di crioconservazione, si assumerà la responsabilità del destino degli embrioni, provvedendo al tempo stesso economicamente a tutte le incombenze derivanti da tale procedura.

13. 10. Lettieri.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 20.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 21.** Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 22.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

***13. 52.** Zanotti.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: la crioconservazione e.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La crioconservazione è ammessa quando il trasferimento dell'embrione o degli embrioni prodotti *in vitro* nell'utero della donna non risulta immediatamente praticabile, così che i medesimi si renderebbero altrimenti non trasferibili. Il trasferimento va comunque attuato non appena possibile.*

13. 24. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: la crioconservazione e.

13. 37. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti dei gameti e degli embrioni avviene con il consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7.

13. 12. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 3, , lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni è vietata ad ecce-

zione dei casi in cui non sia possibile la crioconservazione dei gameti maschile e femminile.

13. 13. Moroni, Craxi, Milioto.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni, ad eccezione dei casi in cui sopraggiunte condizioni patologiche della donna clinicamente accertate, impreviste e imprevedibili, ne rendano proibitivo l'immediato trasferimento in utero.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) la soppressione degli embrioni.

13. 9. Mussolini, Castellani, Giulio Conti, Mancuso, Angela Napoli, Lisi.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: impianto fino alla fine del comma con le seguenti: e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni prodotti alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta e imprevedibile al momento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.

13. 46. Lucchese.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4.

13. 23. Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Lucchese, Castellani.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

13. 1. Mussolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita ai fini di impianti successivi nell'utero della donna di cui all'articolo 5, comma 1.

13. 38. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Sopprimere il comma 4.

***13. 26.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

***13. 27.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 4.

***13. 53.** Zanotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In ciascun processo di fecondazione extracorporea, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta e imprevedibile al mo-

mento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il loro trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.

****13. 28.** Lucchese, Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Castellani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In ciascun processo di fecondazione extracorporea, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta ed imprevedibile al momento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il loro trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.

****13. 43.** Massidda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono produrre un numero di embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità della coppia.

13. 14. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

***13. 31.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

***13. 55.** Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma.

13. 54. Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma con le seguenti: ad almeno due fecondazioni della donna.

13. 32. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario al tipo di interventi richiesti per la coppia ammessa alla procreazione assistita.

13. 51. Bimbi, Colasio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: comunque non superiore a tre fino alla fine del comma.

13. 29. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: comunque non superiore a tre.

13. 30. Zanella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

13. 3. Mussolini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

13. 6. Mussolini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Tutti gli embrioni aggiungere le seguenti: sani.

13. 60. Giulio Conti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni per ogni transfer.

13. 15. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

***13. 33.** Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Lucchese, Castellani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

***13. 47.** Lucchese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

***13. 44.** Massidda.

Sopprimere il comma 5.

****13. 7.** Mussolini.

Sopprimere il comma 5.

****13. 16.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 5.

****13. 34.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

****13. 35.** Zanella.

Sopprimere il comma 5.

****13. 36.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 6.

13. 4. Mussolini.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

13. 5. Mussolini.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Prima del trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e sullo stato di salute degli stessi.

13. 2. Mussolini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Dopo il con le seguenti: Prima del.

13. 49. Giulio Conti, Castellani.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: e conseguentemente con le seguenti: ed eventualmente.

13. 50. Giulio Conti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Gli embrioni eventualmente soprannumerari sono custoditi presso la struttura autorizzata di cui all'articolo 10. Essi appartengono alla coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, che ne può disporre per successivi trasferimenti, su richiesta della donna, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

8. Nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, gli eventuali embrioni soprannumerari possono essere donati ad altra donna della coppia che si trovi nelle medesime condizioni previste dalla presente legge e per la quale si verifichino a carico degli apparati riproduttivi situazioni che facciano ritenere consigliabile e opportuno questo tipo d'intervento.

13. 40. Bimbi, Colasio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Decorsi quattro anni dalla formazione degli embrioni, nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio, sentita la Commissione nazionale per la procreazione assistita, dispone con proprio decreto l'adottabilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

13. 17. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (*Divieto di clonazione umana*) — 1. Ai fini della presente legge, s'intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di par-

tenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano vivente o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.

13. 05. Bolognesi, Battaglia, Bogi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.646 a 154.937 euro.

13. 04. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 13.07. DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.

***0. 13. 07. 1.** Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.

***0. 13. 07. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.

***0. 13. 07. 23.** Bolognesi, Zanotti, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sostituire il comma 1 con il seguente:

1-bis. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7.

0. 13. 07. 17. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni ad eccezione dei casi in cui non sia possibile la crioconservazione dei gameti maschile e femminile.

0. 13. 07. 18. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Albertini, Grotto, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

0. 13. 07. 2. Mussolini, Boato.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 2.

0. 13. 07. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

0. 13. 07. 10. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono produrre un numero di embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità della coppia.

0. 13. 07. 19. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: ad un unico fino alla fine del comma con le seguenti: ad almeno due fecondazioni della donna.

0. 13. 07. 11. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: , comunque non superiore a tre.

0. 13. 07. 15. Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: non superiore a tre con le seguenti: non superiore a due.

0. 13. 07. 3. Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni per ogni transfer.

0. 13. 07. 20. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Boato, Buemi, Intini, Grotto, Albertini, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile

per decesso della donna o di ambedue i soggetti di cui al comma 5, gli embrioni dagli stessi prodotti sono crioconservati ovvero, sentita la Commissione nazionale per la procreazione assistita, il giudice tutelare ne dispone, con proprio decreto, l'adottabilità; in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

0. 13. 07. 6. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per decesso dell'uomo, gli embrioni prodotti sono crioconservati ovvero, in deroga all'articolo 5, si procede all'impianto nell'utero della donna, se consenziente.

0. 13. 07. 7. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 4.

***0. 13. 07. 12.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 4.

***0. 13. 07. 16.** Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: è vietato fino alla fine del comma con le seguenti: sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

****0. 13. 07. 4.** Mussolini, Boato, Maura Cossutta.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: è vietato fino alla fine del comma con le seguenti: sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

****0. 13. 07. 21.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Intini, Grotto, Albertini, Villetti, Boato.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La donna che accede alla procreazione medicalmente assistita deve ricevere prova rigorosamente documentata sul numero degli embrioni prodotti e su quelli trasferiti in utero. La violazione di questi obblighi è punita con la multa da 100.000 a 500.000 euro e la sospensione fino a due anni dalla professione medica.

0. 13. 07. 30. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'articolo aggiuntivo 13.07 della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e, su loro richiesta, sullo stato di salute.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: trasferiti con le seguenti: da trasferire.

0. 13. 07. 203. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.

***0. 13. 07. 5.** Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.

* **0. 13. 07. 22.** Moroni, Biondi, Craxi, Milioto, Villetti, Albertini, Grotto, Intini, Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.

* **0. 13. 07. 24.** Giulio Conti, Garnerò Santanché, La Russa, Alboni.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: e trasferiti nell'utero con le seguenti: che si intendono trasferire.

** **0. 13. 07. 200.** Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: e trasferiti nell'utero con le seguenti: che si intendono trasferire.

** **0. 13. 07. 201.** Moroni, Biondi, Craxi, Milioto, Villetti, Albertini, Grotto, Intini, Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 6.

0. 13. 07. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 7.

0. 13. 07. 14. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). — 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecni-

co-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurime.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero degli embrioni prodotti e trasferiti nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

13. 07. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55